



PROVINCIA
DI BRESCIA

SETTORE AMBIENTE
ATTIVITA' ESTRATTIVE
RIFIUTI ED ENERGIA

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono
030/37.49.592

Fax
030/37.49.588

RIFIUTI

Pratica n. 142/TRA/001

Brescia, 8 NOV. 2010

Raccomandata A.R. Spett.le Ditta F.lli Piali Snc
di Piali Piero Giorgio, Roberto & C.
Via Puccini, 4
25050 PIAN CAMUNO (BS)



Raccomandata A/R Spett.le Coface Assicurazioni S.p.A
Agenzia Generale
A3 Agenti Assicurativi Associati Srl
Via A. Moro n. 13
25124 BRESCIA (BS)

Raccomandata A/R Spett.le Liguria Società
di Assicurazioni S.p.a.
Via Milano, 2
20090 SEGRATE (MI)

P.G. n. 12401/2010 e, p.c.
RA/ra

Al Sig. Sindaco del Comune di
25050 PIAN CAMUNO
Fax n. 0364/593899

“ Spett.le A.R.P.A. di Brescia
U.O. Territorio e Attività produttive
via Cantore 20
25128 BRESCIA
Fax 030/3847460

“ Alla Regione Lombardia
D.G. Territorio ed Urbanistica
Struttura Autorizzazioni ed
Innovazioni in Materia di Rifiuti
Via Pola 12
20125 MILANO
Fax 02/67654173

OGGETTO: Accettazione della polizza n. 1895912 del 26/10/2010 rilasciata da Coface Assicurazioni S.p.a. prestata a fronte del provvedimento n. 3586 del 27/09/2010.

Svincolo polizza n. 02 G 55072182 del 07/02/2006 rilasciata da Liguria Società di Assicurazioni S.p.a.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione della polizza fidejussoria n. 1895912 del 26/10/2010 rilasciata da Coface Assicurazioni S.p.a. trasmessa con nota del 26/10/2010 e registrata al P.G. provinciale con il n. 120156 del 28/10/2010, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Rifiuti ed Energia della Provincia di Brescia n. 3586 del 27/09/2010 avente per oggetto: "Ditta F.lli Piali Snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. con sede legale in Via Puccini 4 nel comune di Pian Camuno (BS). Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. Rinnovo dell'autorizzazione n. 3720 del 22/12/05 e s.m.i. ed approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti nell'insediamento ubicato in comune di Pian Camuno - Via Puccini 28. per l'esercizio di:
- operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

- pericolosi/non pericolosi;*
- *smaltimento (D15) dei rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi;*
 - *messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi decadenti dall'attività..*

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo che con nota a parte è già stato trasmesso, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Con l'occasione si dichiara di voler liberare l'impegno precedentemente fornito con la seguente polizza fidejussoria:

- polizza n. 02 G 55072182 del 07/02/2006 rilasciata da Liguria Società di Assicurazioni S.p.a. a fronte del provvedimento autorizzativo n. 3720 DEL 22/12/2005 accettata con nota provinciale n. 24926 del 16/02/2006.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Settore Rifiuti ed Energia – Via Milano, 13 – Tel. 030/3749591 (Sig. Abbate Roberto).

Distinti saluti

Il Direttore del Settore Ambiente,
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia
Dott. Riccardo Maria Davini

Allegati trasmessi alla ditta (in originale):

- polizza n. 02 G 55072182 del 07/02/2006 rilasciata da Liguria Società di Assicurazioni S.p.a.

Polizza n° 1895912

POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI ESERCIZIO ATTIVITA' SMALTIMENTO / RECUPERO RIFIUTI

PREMESSO CHE

- 1) con Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia n. 3586 in data 27/09/2010, la PROVINCIA DI BRESCIA (in seguito denominata Ente Garantito) ha autorizzato la Ditta F.LLI PIALI SNC DI PIALI PIER GIORGIO, ROBERTO & C con sede in VIA PUCCINI N.4, 25050 PIAN CAMUNO (BS) - C.F. 01850920982 (in seguito denominata Contraente) all'esercizio di un'attività di smaltimento/recupero di rifiuti: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N.3720 DEL 22/12/2005 E S.M.I. ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIAN CAMUNO - VIA PUCCINI 28 PER L'ESERCIZIO DI: OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R3, R4 E R5) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI; SMALTIMENTO (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI; MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI/NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITA' ;
- 2) ai sensi della normativa vigente, l'esercizio dell'attività di cui al punto 1) è subordinata alla prestazione di idonea garanzia a favore dell'Ente Garantito, a copertura delle spese conseguenti ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente, in dipendenza dell'attività svolta;
- 3) la sopraccitata autorizzazione provinciale determina in complessivi Euro 135.958,24 (Euro CENTOTRENTACINQUEMILANOVECENTOCINQUANTOTTO/24#)l'importo della garanzia finanziaria da prestarsi;
- 4) la presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'autorizzazione sino alla scadenza della stessa, maggiorata di un anno e comunque sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente Garantito;

TUTTO CIO' PREMESSO

ART.1 - COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

La sottoscritta COFACE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SpA con sede legale in Milano / Via G. Spadolini, 4 - C.F. 09035390153, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 278622, autorizzata ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni con i DD.MM. n. 17968 del 13/12/1988 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21.12.88) e n. 19090 del 03/09/1991 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 09.09.91) ed inclusa nell'elenco di cui all'art. 1 lettera c) della Legge 10.06.1982 n. 348 (in seguito denominata Società), in persona del/la sottoscritto/a GIANLUCA BALLINI nato/a a BRESCIA (BS) il 27/03/1970 in qualità di PROCURATORE SPECIALE, con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore del Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore dell'Ente Garantito in rispetto degli obblighi ad essa derivanti dall'autorizzazione di cui alle premesse, nonché da leggi, regolamenti, eventuali convenzioni ed ulteriori provvedimenti adottati da altri Enti ed Organi Pubblici, anche di controllo, fino all'importo di cui al punto 3) delle premesse.

ART.2 - DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente autorizzata all'esercizio delle operazioni di smaltimento e/o recupero di cui all'autorizzazione in premessa richiamata fosse tenuta a corrispondere a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di gestione rifiuti, compresi la bonifica ed il ripristino, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in conseguenza delle eventuali inadempienze emerse in dipendenza dell'attività svolta e determinati da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

ST.N. 10167975

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO



ART.3 - EFFICACIA E DURATA DELLA GARANZIA

- a) La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'autorizzazione citata in premessa sino al giorno 27-09-2021 (scadenza comprensiva di 1 anno in più).
- b) In caso di rinnovo dell'autorizzazione, a seguito di presentazione di nuova polizza, accettata dall'Ente Garantito, la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.
- c) In caso di cessazione dell'attività, superati i termini di cui alla lettera a) o in caso di cessazione anticipata, la garanzia sarà, comunque, valida sino ad avvenuta liberazione da parte dell'Ente Garantito, tramite dichiarazione dello stesso. L'Ente Garantito può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art.2, verificatesi nel periodo di efficacia della garanzia; in caso di cessazione anticipata la polizza è comunque efficace per un ulteriore anno in più.

ART.4 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- a) Qualora il Contraente non abbia provveduto a quanto da esso dovuto, ai sensi dell'autorizzazione di cui al punto 1) delle premesse, e sussistano, quindi, i presupposti per l'escussione della garanzia finanziaria, anche dopo la scadenza, il Dirigente provinciale competente, con atto da comunicare alla Società ed al Contraente, dispone, motivatamente il pagamento della garanzia e la misura della somma, sino all'importo garantito con il presente atto. Il pagamento dovrà essere eseguito dalla Società entro 30 gg. dalla comunicazione del provvedimento dirigenziale, senza opporre eccezione alcuna;
- b) Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente della quota relativa all'importo pagato; per la differenza, la polizza rimane valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia ai sensi e nei termini di cui agli art. 1 e 2.

ART.5 - RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del c.c.

ART.6 - PAGAMENTO DEL PREMIO ED ALTRI ONERI

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente Garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente Garantito stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente Garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

ART.7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra l'Ente Garantito, il Contraente e la Società, devono essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Direzione Generale della Società.

ART.8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente atto, tra l'Ente Garantito e la Società, è competente l'autorità giudiziaria di Brescia.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in BRESCIA il 26-10-2010.

IL CONTRAENTE

F.lli PIALLI s.n.c.

DEMOLIZIONI INDUSTRIALI - COMMERCIO ROTTAMI
Sede Leg.: Via Puccini, 4 - 25050 PIAN CAMUNO (Bs)
Sede Impianto:
Via Puccini, 28 - 25050 PIAN CAMUNO (Bs)
E-mail: fpialli@libero.it - Telefono e Fax 0364/591546
Reg. Imp. BS - C. F. e P. IVA 01850920532 - REA 360532

LA SOCIETA'

coface ASSICURAZIONI S.p.A.

Procuratore
(Gianluca Bellini)

Polizza fidejussoria

a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti Pubblici

PREMESSA

COFACE ASSICURAZIONI S.p.A. (in seguito denominata ASSICURATORE) in possesso dei requisiti previsti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 con la presente polizza si costituisce fidejussore solidale con il CONTRAENTE e a favore del BENEFICIARIO fino alla concorrenza del massimale garantito per le somme che potranno essere dovute dal CONTRAENTE stesso, per il mancato adempimento degli obblighi specificati nella causale. La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del BENEFICIARIO.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON IL BENEFICIARIO

Art. 1 - L'ASSICURATORE verserà a semplice richiesta scritta del BENEFICIARIO ed entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del CONTRAENTE, nei limiti del massimale di garanzia. L'ASSICURATORE, non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale ai sensi dell'Art. 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dall'art. 1957 c.c.

Art. 2 - L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà in nessun caso essere opposto al BENEFICIARIO.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Art. 3 - La durata iniziale della polizza, in relazione alla quale viene liquidato il premio di perfezionamento, è stata determinata in base alle dichiarazioni del CONTRAENTE.

In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito dall'ASSICURATORE.

In caso di maggior durata, il CONTRAENTE sarà tenuto al pagamento dei supplementi di premio, dovuti in via anticipata nella misura e con la periodicità indicate nell'apposito prospetto.

Art. 4 - Il CONTRAENTE, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare all'ASSICURATORE:

a) l'originale della polizza restituitogli dal BENEFICIARIO, con l'annotazione dello svincolo;

oppure

b) una dichiarazione, rilasciata dal BENEFICIARIO, che liberi l'ASSICURATORE da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'Art. 3, la dichiarazione non avrà in nessun caso effetto retroattivo.

Art. 5 - Anche ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1953 C.C., l'ASSICURATORE potrà richiedere al CONTRAENTE ed ai suoi eventuali coobbligati la liberazione dalle garanzie di polizza o pretendere di costituire in pegno verso l'ASSICURATORE contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea all'eventuale regresso nei seguenti casi:

- chiamata in garanzia da parte del BENEFICIARIO o di altri beneficiari su polizze fidejussorie emesse dall'ASSICURATORE nell'interesse del CONTRAENTE;
- sopravvenuta insolvenza del CONTRAENTE, protesti o esecuzioni a suo carico, nonché modifiche in negativo della situazione patrimoniale come descritta dal CONTRAENTE al momento della sottoscrizione della polizza o dagli eventuali coobbligati all'atto della sottoscrizione della coobbligazione;
- ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione delle obbligazioni garantite;
- ogni ipotesi di inadempimento del CONTRAENTE agli obblighi nascenti dal contratto garantito;
- inadempienza del CONTRAENTE in ordine al rimborso di somme pagate dall'ASSICURATORE anche per obbligazioni diverse da quella garantita con la presente polizza.

Le garanzie prestate e le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite all'ASSICURATORE a garanzia del regresso fino a che permangono per l'ASSICURATORE gli obblighi della presente polizza. Successivamente alla liberazione del proprio impegno, l'ASSICURATORE rinuncerà alle garanzie o restituirà al Contraente o ai coobbligati dette somme maggiorate degli interessi legali. L'ASSICURATORE è irrevocabilmente autorizzato a soddisfarsi sulle garanzie o ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate, qualora si verifichi l'inadempienza agli obblighi garantiti con la presente polizza, per effettuare il pagamento delle somme dovute al BENEFICIARIO senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal CONTRAENTE e dai coobbligati.

Art. 6 - L'ASSICURATORE non è tenuto ad informare preventivamente il CONTRAENTE e gli eventuali coobbligati del pagamento di cui all'Art. 1. CONTRAENTE e coobbligati si impegnano a rimborsare all'ASSICURATORE, a semplice richiesta, tutte le somme già versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.

L'ASSICURATORE è surrogato, nei limiti delle somme pagate al BENEFICIARIO, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

All'obbligazione di rimborso si applicano gli interessi di cui al D.Lgs 231/2002 che decorreranno automaticamente decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta

Nel caso in cui, la qualità soggettiva del CONTRAENTE non consenta l'applicazione di tali interessi, il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari a quella del saggio ufficiale di sconto, aumentato di tre punti.

Spese, imposte e tutti gli oneri di polizza sono a carico del CONTRAENTE.

CONDIZIONI COMUNI A CONTRAENTE E BENEFICIARIO

Art. 7 - Tutte le comunicazioni e notifiche all'ASSICURATORE, dipendenti dalla presente polizza, provenienti sia dal BENEFICIARIO che dal CONTRAENTE, per essere valide devono essere fatte per lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale o dell'Agenzia cui è assegnata la polizza. Per le eventuali controversie è competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove hanno sede il BENEFICIARIO, il CONTRAENTE o l'ASSICURATORE.

POLIZZA N.

1895912

Cod. Ramo
8154

Cod. Agenzia
022 / 000

Cod. Produzione

CONTRAENTE

F.LLI PIALI SNC DI PIALI PIER GIORGIO, ROBERTO & C

Cod. NE803422

VIA PUCCINI N.4
25050 PIAN CAMUNO

BS I

Cod. Fisc. 01850920982

BENEFICIARIO

PROVINCIA DI BRESCIA

Cod. NE791947

VIA MILANO N.13
25126 BRESCIA

BS I

Cod. Fisc.

CAUSALE

VEDERE TESTO POLIZZA FIDEJUSSORIA ALLEGATO.
IL CONTRAENTE E GLI EVENTUALI COOBBLLIGATI PRENDONO ATTO CHE NEI RAPPORTI TRA LA SOCIETA' ED IL BENEFICIARIO HANNO EFFICACIA ESCLUSIVAMENTE LE CONDIZIONI PREVISTE DAL TESTO DATILOSCRITTO ALLEGATO - MENTRE I RAPPORTI TRA LA SOCIETA' ED IL CONTRAENTE SONO REGOLATI SIA DA TESTO DATILOSCRITTO SIA DALLE CONDIZIONI GENERALI DELLA PRESENTE POLIZZA. SI DA ATTO FRA LE PARTI CHE LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, IN CONTRASTO CON LE CONDIZIONI PARTICOLARI, SI INTENDONO PRIVE DI EFFETTO E SOSTITuite DA QUELLE SUCCITATE.=

IMPORTO DELLA GARANZIA

Eur 135.958,24 diconsi CENTOTRENTACINQUEMILANOVECENTOCINQUANTOTTO/24#

DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA
Anni 11 Mesi 0 Giorni 0 Dal 27/09/2010 Al 27/09/2021

Fraz. Val. Cambio
/// EUR 1.936,27

Premio Netto Eur 5.656,56	Accessori Eur 565,66	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 777,78	Totale Eur 7.000,00
------------------------------	-------------------------	---------------------	------	-----------------------	------------------------

PROROGHE EVENTUALI

Annuali

a partire dal 27/09/2021

Premio Netto Eur 513,93	Accessori Eur 51,40	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 70,67	Totale Eur 636,00
----------------------------	------------------------	---------------------	------	----------------------	----------------------

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in BRESCIA

il 26/10/2010

L'ASSICURATORE

coface ASSICURAZIONI S.p.A.

Procuratore
(Gianluca Ballini)

F.LLI PIALI S.p.A.

DEMOLIZIONI INDUSTRIALI - COMMERCIO ROTTAM.
Sede Leg.: Via Puccini, 4 - 25050 PIAN CAMUNO (Bs)

Sede Impianto:
Via Puccini, 28 - 25050 PIAN CAMUNO (Bs)
F-mail: pialisnc@libero.it - Telefono e Fax 0364.591546
Reg. Imp. BS - C.F. e P.IVA 01850920982 - REA 360532

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa alla clientela redatta ai sensi dell'Art. 123 del D.LGS. nr. 175 del 17-03-95 e della circolare I.S.V.A.P. nr. 303 del 02-06-97.

Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 4 (Pagamento del premio e dei supplementi di premio)
- Art. 5 (Obbligo di costituire un deposito cautelativo e disciplina delle somme acquisite)
- Art. 6 (Obbligo di rimborso con rinuncia alle eccezioni, comprese quelle previste dall'art. 1952 C.C.)
- Art. 7 (Forma delle Comunicazioni e Foro Competente)

F.LLI PIALI S.p.A.

DEMOLIZIONI INDUSTRIALI - COMMERCIO ROTTAM.
Sede Leg.: Via Puccini, 4 - 25050 PIAN CAMUNO (Bs)
Sede Impianto:
Via Puccini, 28 - 25050 PIAN CAMUNO (Bs)
F-mail: pialisnc@libero.it - Telefono e Fax 0364.591546
Reg. Imp. BS - C.F. e P.IVA 01850920982 - REA 360532



F.LLI PIALI S.p.A.

DEMOLIZIONI INDUSTRIALI - COMMERCIO ROTTAM.
Sede Leg.: Via Puccini, 4 - 25050 PIAN CAMUNO (Bs)
Sede Impianto:
Via Puccini, 28 - 25050 PIAN CAMUNO (Bs)
F-mail: pialisnc@libero.it - Telefono e Fax 0364.591546
Reg. Imp. BS - C.F. e P.IVA 01850920982 - REA 360532

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di Eur 7.000,00

è stato incassato il 26 OTT 2010

L'ESATTORE

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO